



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Al Dirigente
Ufficio I – Servizio legale
USR Lombardia
SEDE

Oggetto: **ricorso al T.A.R. per la Lombardia proposto da Vacalebre Cinzia - relazione illustrativa**

Il ricorso proposto da Vacalebre Cinzia per l'annullamento degli atti che vedono esclusa la candidata dall'ammissione alla prova orale del concorso per Direttore dei Servizi generali e amministrativi bandito con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 è formulato sulla base di elementi che, a parere della stessa, dimostrerebbero una illogicità della valutazione della propria prima prova scritta.

Preliminarmente si ritiene necessario, con riferimento a quanto riportato dalla ricorrente nelle premesse di fatto, evidenziare già alcune imprecisioni nonché affermazioni assolutamente non corrispondenti al vero. In particolare, si fa qui riferimento alla circostanza per cui, a seguito di richiesta di accesso agli atti, la ricorrente avrebbe ottenuto dall'Amministrazione soltanto l'ostensione parziale della documentazione.

Senza voler entrare in dettaglio ed evitando, per dovere di sintesi, di allegare la copiosa documentazione a supporto di quanto affermato, si precisa che la dott.ssa Vacalebre ha inviato ripetute email sia alla posta certificata dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia che alla casella istituzionale dedicata al concorso DSGA per richiedere, con invii anche distanziati di un solo giorno l'uno dall'altro (10.6.2020 e 11.6.2020), varia documentazione, non sempre indicata con la precisione dovuta per il suo reperimento. In ogni sua richiesta, inoltre, è stato sottolineato l'assoluto carattere di urgenza nella risposta, con mancanza di considerazione per i termini prescritti dalla legge in merito all'evasione delle pratiche di accesso agli atti e della necessità, da parte dell'Amministrazione, di garantire l'evasione di ogni singola pratica ordinatamente, secondo il criterio dell'ordine di arrivo di tutte le richieste presentate anche da altri concorrenti della medesima procedura.

Per offrire un quadro più preciso della situazione, si fa presente che, nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove orali, e dunque a partire dal 9.6.2020, l'Ufficio ha ricevuto via mail e tramite posta raccomandata oltre 850 richieste di accesso agli atti; a queste istanze si sono aggiunte, successivamente, richieste di integrazioni delle prime istanze di accesso da parte di centinaia di candidati che, avendo già ottenuto i primi documenti richiesti, hanno avuto necessità di ulteriore documentazione.

In tale situazione, e nonostante la complessità del periodo di emergenza epidemiologica che ha coinvolto anche le attività della Pubblica Amministrazione, con la conseguente organizzazione del lavoro in modalità agile, l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia non ha ritenuto opportuno avvalersi, per l'evasione dell'accesso agli atti, del differimento dei termini procedurali stabiliti dall'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto decreto "Cura Italia". Tanto al fine di assicurare nell'immediato la trasparenza del proprio operato e agevolare i candidati consentendo loro, con l'immediata ricezione degli atti di proprio interesse, il diritto all'impugnazione del decreto di esclusione dall'elenco degli ammessi alle prove orali.



Per tale motivo, il personale dell'Ufficio ha quindi provveduto, in tempi strettissimi e assicurando il rispetto delle norme di sicurezza, a scansionare quasi tutta la documentazione cartacea relativa alla procedura concorsuale, archiviando complessivamente oltre 7.500 file PDF. Tale sforzo organizzativo, che si è concretizzato anche con l'invio di oltre un migliaio di mail di risposta, ciascuna contenente dai tre ai quarantaquattro allegati, ha reso possibile dar riscontro, correttamente e puntualmente, entro i termini e nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 241/1990, a tutte le istanze di accesso agli atti prodotte da un migliaio di candidati.

Per la Vacalebre, invece, la prontezza ed efficacia di risposta dell'Amministrazione è stata resa difficoltosa e ostacolata dall'invio consecutivo, da parte della ricorrente, di multiple mail con richiesta di documentazione, peraltro non sempre corrispondente a quella della precedente istanza ancora inevasa, e comunque non indicata con la chiarezza necessaria a individuarla immediatamente e correttamente; in secondo luogo, la mail con gli atti inviati dall'Ufficio, ad evasione delle richieste, è tornata al mittente per ben due volte, in quanto la casella di po indicata dalla Vacalebre, e dalla quale sono pervenute all'Ufficio alcune sue mail, non aveva capienza sufficiente per la ricezione degli allegati. Tale situazione ha comportato la necessita di tentare, purtroppo infruttuosamente, un contatto telefonico avendo come riferimento il numero personale di cellulare da lei indicato nella domanda di partecipazione. Successivamente, e sempre al solo scopo di ricevere chiarimenti per evadere nei tempi di legge l'ultima sua richiesta di accesso agli atti, l'Ufficio ha provveduto a utilizzare per il contatto un numero telefonico fisso che compariva nella mail di risposta automatica della Vacalebre, riuscendo tuttavia soltanto a lasciare un messaggio a una assistente amministrativa della scuola in cui la ricorrente presta servizio. Tanta attenzione da parte dell'Amministrazione, peraltro, infastidiva la Vacalebre, che di ciò si lagnava sia in una mail, nella quale invitava "ad utilizzare i riferimenti personali contenuti nei suoi accessi agli atti" che, con maggiore determinazione, in una successiva telefonata con uno dei referenti d'ufficio per l'accesso agli atti.

In sintesi, al di là dei possibili fraintendimenti creatisi con la ricorrente in merito alle modalità di richiesta e ricezione degli atti, si sottolinea che è da respingere ogni lagnanza relativa all'ostensione parziale, da parte dell'Amministrazione, della documentazione richiesta dalla Vacalebre; tutti gli atti le sono stati inviati entro i termini di legge, ovviamente ad esclusione di quella documentazione che non è stato possibile fornire per impossibilità di identificarla correttamente o perché, come nel caso della seconda prova, consegnata in busta ancora sigillata all'Amministrazione da parte della Commissione e così custodita. Per quanto attiene quest'atto, la busta ancora sigillata sarà consegnata esclusivamente al Giudice ordinario nel caso in cui lo stesso ritenesse di dover richiedere la consegna della seconda prova non valutata dalla Commissione; la candidata, tuttavia, ha ricevuto una scansione della busta sigillata che la contiene. Si precisa, infine, che l'ultima richiesta della Vacalebre, accompagnata da bonifico quietanzato del versamento dovuto per gli oneri amministrativi, risale al 30 luglio ed è stata evasa prontamente, in data 4 agosto.

Complessivamente alla ricorrente sono stati inviati, da questo Ufficio, **n. 50 (cinquanta) file PDF** corrispondenti ad altrettanti atti richiesti, tra i quali risultano incluse anche le prove degli elaborati di altri candidati la cui ostensione, nel ricorso prodotto, la candidata chiede ora al TAR di voler ordinare.

La ricorrente si duole della mancata predeterminazione dei criteri da parte della Commissione, in violazione dell'art. 12 del D.P.R. 487/1994. In particolare, la Commissione si sarebbe limitata a "ricepire e utilizzare, acriticamente, lo schema di massima (griglia di valutazione della prova scritta) di cui all'art. 13, comma 3, del bando di concorso".

Inoltre, a detta della dott.ssa Vacalebre, "lo stadio dei parametri di valutazione è rimasto fissato a quello previsti dal bando.. e la commissione si è limitata ad indicare, indistintamente per tutte le grandi voci previste dal bando, un complessivo voto numerico, senza consentire al candidato...di comprendere i motivi per i quali si è pervenuto a quel risultato".

A fronte di tale premessa, la candidata lamenta il fatto di non essere riuscita a comprendere a quale parametro, la mancanza di sintesi piuttosto che la non aderenza alla traccia, sia imputabile la insufficienza del suo elaborato, concludendo nel senso che la numerazione attribuita si è risolta in una totale mancanza motivazionale.



Si fa presente, in prima battuta, che la valutazione delle prove scritte è avvenuta, secondo quanto previsto dall'art. 13 c. 5 del bando di concorso (DDG 2015/2018), utilizzando la griglia di valutazione, una per la prima prova e una per la seconda, predisposta dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 del decreto ministeriale di indizione del concorso e pubblicata sul sito internet del Ministero prima dell'espletamento delle medesime prove scritte.

Tali griglie prevedevano criteri di valutazione basati su parametri particolarmente dettagliati da descrittori e, successivamente, meglio specificati da indicatori per la valutazione di ciascun criterio, con relativa traduzione in punteggio degli stessi. La predisposizione delle griglie a livello nazionale è stata volutamente sottratta alla sfera di discrezionalità tecnica delle singole commissioni esaminatrici costituite a livello regionale proprio al fine di garantire uniforme comportamento delle Commissioni e sottocommissioni nelle varie procedure regionali, né ha previsto ulteriori "giudizi" discorsivi da parte delle medesime commissioni giudicatrici o annotazione in calce agli elaborati.

In altri termini, il Ministero ha fornito alle commissioni regionali valutatrici indirizzi di massima, ovvero criteri e descrittori, senza indicare, contenutisticamente, gli elementi minimi per poter ritenere un elaborato, rispettivamente, insufficiente, lacunoso, adeguato o ottimo. In assenza di precise ed univoche direttive generali, quindi, la commissione non ha potuto fare altro che recepire la griglia di valutazione; un diverso atteggiamento - una soggettiva elaborazione delle griglie medesime - sarebbe stata, verosimilmente, foriera di disparità di trattamento.

In definitiva, quella che l'istante qualifica come ricezione acritica dello schema di valutazione predisposto a livello ministeriale è, al contrario, garanzia di trasparenza e rispetto della par condicio competitorum a livello nazionale.

La dott.ssa Vacalebri ha sottoposto i propri elaborati a consulenza tecnica tramite un ente di formazione certificato dal Ministero dell'istruzione, per riscontrare eventuali, palesi e manifeste difformità.

Non si vede come possano essere comparabili la valutazione di una commissione regionale appositamente costituita, formata da esperti di comprovata esperienza, con quella di un ente di formazione. Senza voler entrare nel merito delle competenze del suddetto ente, si rammenti che la commissione valutativa per il concorso per il profilo di DSGA è composta da un Dirigente scolastico, un DSGA e, in qualità di Presidente, un Magistrato, soggetti dotati di professionalità assai elevate.

Quanto, infine, alla richiesta di ostensione di n. 5 elaborati, si ricorda all'istante che la richiesta è stata soddisfatta nei termini di legge.

Si ritiene, con la presente, di aver fornito un quadro di insieme utile a chiedere il rigetto delle istanze presentate da parte ricorrente.

Il dirigente
Luca Volonté

Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

LV/vmb/dd



Firmato digitalmente da
VOLONTÉ LUCA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

